

1
OGGETTO N. 56

SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE N.241/90 E SUCC. MOD. E INT. PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO LA CRESCITA DELLE UNIONI DI COMUNI E NEI TEMPI DI CUI AL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE 2018 -2020 (DEL.G.R. N.1179 DEL 23/7/2018). APPROVAZIONE

Premesso:

- in data 22/12/2012 è entrata in vigore la legge regionale n. 21 del 21/12/2012, concernente: “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- che in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l’atto di adesione all’Unione di Comuni della Romagna forlivese:

Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;

- che l’Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l’evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell’Appennino Forlivese.

Premesso altresì:

- che la Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali, incentivando le Unione di comuni coerenti con le norme della legge regionale n. 21/2012 (art. 22 l.r. n.21/2012);
- che il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle Unione di comuni (art.26 della l.r. 21/2012);
- che, in particolare, l’art. 24 della suindicata legge regionale stabilisce le condizioni e i presupposti indispensabili per l’accesso ai contributi disciplinati dal Programma di riordino territoriale, prevedendo che le Unioni vi possono accedere a condizione che tutti i Comuni che ne fanno parte abbiano conferito all'ente associativo almeno quattro funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, della medesima legge;
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Programma di riordino territoriale 2018-2020 (d'ora in poi PRT) approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1179 del 23/7/2018 ha individuato le funzioni finanziabili (v. Tab. 1) ed il punteggio ad esse attribuito, nonché specifici criteri di finanziabilità limitati al solo anno di transizione 2018;
- che secondo quanto prevede il PRT le funzioni ulteriori rispetto alle quattro fondamentali per l’accesso possono essere conferite da un numero di comuni pari all’80% di quelli che compongono l’unione stessa;
- che il PRT ha previsto *budget* e strumenti di incentivazione differenziati a seconda del grado di sviluppo delle Unioni, ossia unioni **“avviate”**, in **“via di sviluppo”**, **“mature”**;

2
OGGETTO N. 56

- che, in particolare, le Unioni c.d. “**avviate**” sono individuate dal medesimo PRT in base a predeterminati parametri ossia numero limitato di gestioni associate e di funzioni trasversali associate nonché scarso grado di effettività;
- che ai sensi del PRT sono trasversali le seguenti funzioni: personale, CUC, servizi finanziari, controllo di gestione, ICT;
- che il PRT prevede che le Unioni “**avviate**” stipulino con i Comuni ad esse aderenti (almeno l’80%) e con la Regione Emilia-Romagna uno specifico accordo **triennale**, secondo lo schema allegato al medesimo PRT, con il quale le Parti, nell’interesse comune, assumono impegni reciproci finalizzati allo sviluppo delle predette Unione di comuni e dei relativi servizi associati nonché al conseguente sviluppo territoriale, secondo lo schema di accordo allegato al medesimo PRT;
- che, in particolare, per il raggiungimento di tali scopi, le Unioni avviate ed i Comuni ad essa aderenti (almeno l’80%) si impegnano ad elaborare e attuare un piano di sviluppo dell’Unione, avvalendosi di personale altamente qualificato per il quale il PRT prevede specifici finanziamenti a parziale copertura delle spese sostenute, secondo le modalità ivi indicate;
- che il PRT considera **la sottoscrizione dell’Accordo quale condizione specifica per accedere ai contributi riservati alle unioni c.d. “avviate”**; condizione che si aggiunge a quelle previste, in via generale, per tutte le unioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 della legge regionale n. 21/2012, fatte salve le deroghe in tema di personale e le condizioni di favore per i processi di fusione stabilite dal medesimo articolo;
- che, secondo quanto prevede il PRT, l’erogazione del budget riservato alle Unioni c.d. “avviate” è subordinato al raggiungimento dei risultati previsti annualmente dal PRT per tale tipologia di unione;
- che, con riferimento a ciascuna funzione/servizio da associare in unione, il PRT prevede una specifica scheda, la quale distingue tra “livello base” ovvero “livello avanzato” in relazione al grado di effettività della gestione in forma associata; più in particolare: **a)** il c.d. “livello base” indica il livello minimo di effettività, ossia le azioni/attività obbligatorie per accedere al contributo, oltre ai relativi strumenti di verifica;
b) il c.d. “livello avanzato” indica le azioni/attività di consolidamento necessarie per accrescere l’effettività della gestione associata, oltre ai relativi strumenti di verifica;
- che, secondo quanto statuisce il PRT, alle funzioni conferite che non raggiungono il c.d. “livello base” previsto dalla schede funzioni è riconosciuto, limitatamente all’anno 2018, il 40% del punteggio attribuito a ciascuna funzione dalla TAB 1 del medesimo PRT, fermo restando il possesso dei requisiti espressamente indicati al paragrafo 8, punto 2, del medesimo PRT (ossia: convenzione sottoscritta, nomina responsabile unico, struttura organizzativa, trasferimento del personale, fatte salve le deroghe di legge, e trasferimento di risorse);
- che, secondo quanto prevede il PRT, in caso di recesso dall’Unione o di revoca di una funzione, il comune recedente/revocante è tenuto a restituire all’Unione una somma pari alla quota parte dei contributi concessi con il PRT 2018-2020, secondo le modalità e le forme previste dallo statuto;
- che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

3
OGGETTO N. 56

- che sia il riordino istituzionale che le politiche di sviluppo del territorio rientrano tra le finalità proprie della Regione Emilia-Romagna e che è interesse dello stesso ente regionale favorire il perseguimento di tali obiettivi promuovendo specifici percorsi informativi/formativi volti a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni nonché le relative competenze strategiche;
- che, ai sensi dell'art. 32 del TUEL, rientra tra le finalità istituzionali delle Unioni di comuni quella di esercitare in forma associata funzioni e servizi alla quale i comuni partecipanti conferiscono le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- che l'Unione in questione rientra nell'elenco delle unioni c.d. avviate per le quali il PRT prevede la sottoscrizione dello schema di accordo di collaborazione indicato in premessa;

Considerato:

- che l'accordo in argomento prevede la sottoscrizione di almeno l'80% dei comuni aderenti all'Unione di comuni della Romagna forlivese al fine dell'erogazione da parte della Regione dei contributi già iscritti nel bilancio dell'unione medesima in parte entrata;
- che ai sensi dell'art.4 comma 4 dello Statuto dell'Unione il recesso di un comune, da esercitare entro il mese di aprile, decorre dal secondo anno successivo rispetto alla manifestazione di volontà del recesso medesimo;
- che la Regione ha proposto il conferimento di un incarico ad una figura professionale interna od esterna che progetti uno studio di fattibilità ed accompagni l'Unione verso una modalità di gestione maggiormente efficace ed efficiente, in tale contesto si ritiene opportuno verificare anche l'ambito ottimale di riferimento. A tal fine la Regione contribuisce ai costi relativi al presente incarico con una quota pari a € 30.000 relativamente all'annualità 2018 e, nel caso di incarico triennale a professionalità esterna, con una quota pari a 60.000 euro per ciascuna annualità 2019-2020;
- che dalle risultanze dello studio di fattibilità di cui al punto precedente emergerà la situazione maggiormente vantaggiosa per tutti i cittadini, in termini di efficacia ed efficienza organizzativa;

Visti:

- La deliberazione di Consiglio n.139 del 19/11/2013 con la quale questo Comune ha aderito all'Unione di Comuni della Romagna forlivese;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1179 del 23/7/2018;
- il Programma di Riordino Territoriale 2018-2020;
- l'allegato 3 – Schema di accordo che contiene i seguenti principali impegni:
 - a. L'impegno ad elaborare ed attuare un **piano di sviluppo dell'Unione** contenente un cronoprogramma dettagliato delle attività;
 - b. L'impegno ad utilizzare **competenze interne o esterne** per la predisposizione del piano di sviluppo e per la sua realizzazione;
 - c. L'impegno a conferire e rendere effettive la gestione associata di **almeno 6 funzioni** finanziate dal PRT (vedi Tab. 1) nel triennio, di cui **2 trasversali**.
- La comunicazione PGN 78697/2018 del Responsabile del Servizio Riordino Sviluppo Istituzionale e Territoriale della Regione Emilia Romagna, con la quale si

4
OGGETTO N. 56

riscontra la compatibilità delle disposizioni contenute nel presente atto con l'Accordo tra Regione, Unione e Comuni, previsto dal PRT 2018/2020.

Ritenuto opportuno, in riferimento all'impegno indicato al punto b di cui sopra, di individuare come modalità per la predisposizione ed attuazione del piano di sviluppo, l'affidamento di un incarico ad una figura professionale specializzata ed in possesso di idonee competenze manageriali che affianchi e supporti l'Unione nella redazione e attuazione del Piano di Sviluppo per il triennio del PRT, equiparabile concettualmente al Temporary manager;

Ritenuto provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Direttore Generale;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico, Finanziario e Tributi;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con voti ...

D E L I B E R A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di approvare per la proposta in Consiglio lo schema di accordo lo schema di accordo tra Regione Emilia-Romagna, Unioni e loro Comuni -All. 3 al PRT- in quanto Comune aderente ad una Unione del gruppo delle unioni avviate, come individuate dal PRT stesso, di cui si autorizza la stipula con la Regione Emilia-Romagna e l'Unione di Comuni della Romagna forlivese, da parte del Sindaco pro tempore o suo delegato, il quale potrà apportare allo schema di accordo modifiche non sostanziali, dando atto che lo stesso viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di volersi avvalere, tra le opzioni proposte e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna quale percorsi di sostegno e supporto per costruire un Piano di Sviluppo, quella indicata al punto 2 lettera b dell'art. 4 dell'Accordo che si approva con il presente atto e che prevede l'affidamento di un incarico per il triennio del PRT ad una figura professionale specializzata ed in possesso di idonee competenze manageriali, equiparabile concettualmente al Temporary Manager;

5
OGGETTO N. 56

3. di stabilire che tra gli oggetti dell'incarico di cui al precedente punto dovrà essere prevista la redazione di uno studio di fattibilità relativamente al rafforzamento ed efficientamento dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese anche eventualmente attraverso la suddivisione della stessa in unioni comprendenti territori più omogenei, al fine del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza organizzativa, richiedendo che la parte relativa alla redazione del Piano di Sviluppo sia terminata in tempo utile per consentire la partecipazione dell'Unione al bando 2019, la cui scadenza è prevista per il 30/4/2019, e per permettere ogni valutazione e successivo accompagnamento nella realizzazione dello stesso entro il successivo anno 2020;

4. Di stabilire che l'Unione e i Comuni firmatari, tenendo conto del piano di sviluppo, si impegnano a raggiungere l'obiettivo di gestire in forma associata, secondo gli assetti di unione/i che saranno in esso determinati, almeno 6 funzioni di quelle di cui all'elenco del PRT, due delle quali trasversali;

5. di dare atto che la stipula del presente accordo non comporta maggiori oneri per il bilancio comunale;

6. di comunicare il presente atto all'Unione di Comuni della Romagna forlivese ed alla Regione Emilia-Romagna

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

Preso atto del seguente risultato della votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, ed accertata dagli scrutatori e con esito proclamato dal Presidente:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.18/8/2000, n.267, attesa l'urgenza di provvedere.



Comune di Forlì

SERVIZIO - Servizio Direzione generale

DIRIGENTE: - Dott. Vittorio Severi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 56 del 13/09/2018

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE N.241/90 E SUCC. MOD. E INT. PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO LA CRESCITA DELLE UNIONI DI COMUNI E NEI TEMPI DI CUI AL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE 2018 -2020 (DEL.G.R. N.1179 DEL 23/7/2018). APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole

Forlì, 13/09/2018

Il Direttore Generale

Vittorio Severi

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
UNITA' BILANCIO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 56 del 13/09/2018**

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE N.241/90 E SUCC. MOD. E INT. PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO LA CRESCITA DELLE UNIONI DI COMUNI E NEI TEMPI DI CUI AL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE 2018 -2020 (DEL.G.R. N.1179 DEL 23/7/2018). APPROVAZIONE

- **Parere favorevole** di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 **dando atto che eventuali oneri finanziari dovranno essere compatibili con gli equilibri economici-finanziari del bilancio 2018 -2020 nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.**

Il Funzionario
Unità Bilancio

Forlì,

Il Dirigente

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific



Comune di Forlì

SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Luca Uguccioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 56 del 13/09/2018

OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE N.241/90 E SUCC. MOD. E INT. PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO LA CRESCITA DELLE UNIONI DI COMUNI E NEI TEMPI DI CUI AL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE 2018 -2020 (DEL.G.R. N.1179 DEL 23/7/2018). APPROVAZIONE

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.

Forlì, 14/09/2018

Il Segretario Generale

Luca Uguccioni

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*

ALLEGATO 3 - LO SCHEMA di ACCORDO

Schema di accordo ex art.15 della legge 241/90 e s.m.i.

per lo sviluppo del territorio regionale attraverso la crescita delle Unioni di comuni nei modi e nei tempi di cui al Programma di riordino territoriale 2018/2020 (DGR...)

TRA

REGIONE EMILIA ROMAGNA, con sede legale a Bologna in Viale Aldo Moro 52 (codice fiscale. 80062590379) di seguito "Regione", rappresentata dall'Assessore delegato al riordino istituzionale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____

UNIONE DEI COMUNI DI... CF/ P.IVA _____ legalmente rappresentata da _____ in esecuzione della deliberazione del Consiglio unionale n. del _____, esecutiva ai sensi di legge.

IL COMUNE DI...CF/P.IVA _____ legalmente rappresentato da _____ in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.del _____, esecutiva ai sensi di legge.

IL COMUNE DI

IL COMUNE DI.....

[NOTA: IL PRT prevede quanto segue:

- 1) L'accordo deve essere sottoscritto da almeno l'80% di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione.
- 2) I Comuni che hanno avuto le consultazioni elettorali il 10 giugno 2018 possono aderire all'accordo in data successiva a quella di presentazione del PRT, annualità 2018.

PREMESSO

1. che la Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali, incentivando le Unioni di comuni coerenti con le norme della legge regionale n. 21/2012 (art. 22 l.r. n.21/2012);
2. che il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle Unioni di comuni (art.26 della l.r. 21/2012);

3. che, in particolare, l'art. 24 della suindicata legge regionale stabilisce le condizioni e i presupposti indispensabili per l'accesso ai contributi disciplinati dal Programma di riordino territoriale, prevedendo che le Unioni vi possono accedere a condizione che tutti i Comuni che ne fanno parte abbiano conferito all'ente associativo almeno quattro funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, della medesima legge;
4. che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Programma di riordino territoriale 2018-2020 (d'ora in poi PRT) ha individuato le funzioni finanziabili (v. Tab. 1) ed il punteggio ad esse attribuito, nonché specifici criteri di finanziabilità limitati al solo anno di transizione 2018;
5. che secondo quanto prevede il PRT le funzioni ulteriori rispetto alle quattro fondamentali per l'accesso possono essere conferite da un numero di comuni pari all'80% di quelli che compongono l'unione stessa;
6. che il PRT ha previsto *budget* e strumenti di incentivazione differenziati a seconda del grado di sviluppo delle Unioni, ossia unioni "avviate", in "via di sviluppo", "mature";
7. che, in particolare, le Unioni c.d. "avviate" sono individuate dal medesimo PRT in base a predeterminati parametri ossia numero limitato di gestioni associate e di funzioni trasversali associate nonché scarso grado di effettività;
8. che ai sensi del PRT sono trasversali le seguenti funzioni: personale, CUC, servizi finanziari, controllo di gestione, ICT;
9. che il PRT prevede che le Unioni "avviate" stipulino con i Comuni ad esse aderenti (almeno l'80%) e con la Regione Emilia-Romagna uno specifico accordo, secondo lo schema allegato al medesimo PRT, con il quale le Parti, nell'interesse comune, assumono impegni reciproci finalizzati allo sviluppo delle predette Unione di comuni e dei relativi servizi associati nonché al conseguente sviluppo territoriale, secondo lo schema di accordo allegato al medesimo PRT;
10. che, in particolare, per il raggiungimento di tali scopi, le Unioni avviate ed i Comuni ad essa aderenti (almeno l'80%) si impegnano ad elaborare e attuare un piano di sviluppo dell'Unione, avvalendosi di personale altamente qualificato per il quale il PRT prevede specifici finanziamenti a parziale copertura delle spese sostenute, secondo le modalità ivi indicate;
11. che il PRT considera la sottoscrizione dell'Accordo quale condizione specifica per accedere ai contributi riservati alle unioni c.d. "avviate"; condizione che si aggiunge a quelle previste, in via generale, per tutte le unioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 21/2012, fatte salve le deroghe in tema di personale e le condizioni di favore per i processi di fusione stabilite dal medesimo articolo;
12. che, secondo quanto prevede il PRT, l'erogazione del budget riservato alle Unioni c.d. "avviate" è subordinato al raggiungimento dei risultati previsti annualmente dal PRT per tale tipologia di unione;
13. che, con riferimento a ciascuna funzione/servizio da associare in unione, il PRT prevede una specifica scheda, la quale distingue tra "livello base" ovvero "livello avanzato" in relazione al grado di effettività della gestione in forma associata; più in particolare:
 - a) il c.d. "livello base" indica il livello minimo di effettività, ossia le azioni/attività obbligatorie per accedere al contributo, oltre ai relativi strumenti di verifica;

- b) il c.d. "livello avanzato" indica le azioni/attività di consolidamento necessarie per accrescere l'effettività della gestione associata, oltre ai relativi strumenti di verifica;
14. che, secondo quanto statuisce il PRT, alle funzioni conferite che non raggiungono il c.d. "livello base" previsto dalla schede funzioni è riconosciuto, limitatamente all'anno 2018, il 40% del punteggio attribuito a ciascuna funzione dalla TAB 1 del medesimo PRT, fermo restando il possesso dei requisiti espressamente indicati al paragrafo 8, punto 2, del medesimo PRT (ossia: convenzione sottoscritta, nomina responsabile unico, struttura organizzativa, trasferimento del personale, fatte salve le deroghe di legge, e trasferimento di risorse);
 15. che, secondo quanto prevede il PRT, in caso di recesso dall'Unione o di revoca di una funzione, il comune recedente/revocante è tenuto a restituire all'Unione una somma pari alla quota parte dei contributi concessi con il PRT 2018-2020, secondo le modalità e le forme previste dallo statuto;
 16. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 17. che sia il riordino istituzionale che le politiche di sviluppo del territorio rientrano tra le finalità proprie della Regione Emilia-Romagna e che è interesse dello stesso ente regionale favorire il perseguimento di tali obiettivi promuovendo specifici percorsi informativi/formativi volti a rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni nonché le relative competenze strategiche;
 18. che, ai sensi dell'art. 32 del TUEL, rientra tra le finalità istituzionali delle Unioni di comuni quella di esercitare in forma associata funzioni e servizi alla quale i comuni partecipanti conferiscono le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
 19. che l'Unione in questione rientra nell'elenco delle unioni c.d. avviate per le quali il PRT prevede la sottoscrizione dello schema di accordo di collaborazione indicato in premessa;
 20. che l'Unione e i Comuni ad essa aderenti nonché la Regione hanno approvato la sottoscrizione dello schema di accordo, allegato al PRT, con le seguenti deliberazioni ritenendo, in motivazione, che con lo stesso si intendono perseguire finalità istituzionali effettivamente comuni a tutte le Parti contraenti, ossia lo sviluppo del territorio attraverso la crescita delle Unioni di comuni avviate, così favorendo, nel medio e lungo periodo, economie di scala e un maggior grado di efficacia ed efficienza dei servizi resi in forma associata a favore dei cittadini;

deliberazione di ... n... del

deliberazione di ... n.... del

TUTTO CIO'PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

ART.2**(Finalità e Oggetto)**

1. Con il presente Accordo le Parti perseguono il comune obiettivo di sostenere la crescita della Unione di comuni ed i conseguenti servizi/funzioni resi in forma associata favorendo, altresì, il più ampio sviluppo territoriale ed il riordino istituzionale di cui alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 13/15.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e a svolgere tutte le attività previste nel presente Accordo per quanto di competenza, conformemente a quanto richiesto dalla legge regionale n. 21/2012 e dal PRT approvato con DGR_____

ART. 3**(Impegni della Regione Emilia-Romagna)**

1. La Regione si impegna a sviluppare un sistema di azioni il cui scopo è quello di accompagnare il percorso di crescita dell'unione di comuni nonché quello di supportare la predisposizione e messa in pratica del piano di sviluppo. A tal fine la Regione:

- a) promuove ed organizza in Regione occasioni di incontro e di formazione destinate ad accrescere la capacità amministrativa ed istituzionale delle unioni avviate;
- b) supporta, monitora e coordina il processo di sviluppo dell'unione e del relativo territorio di riferimento, organizzando incontri periodici con l'unione stessa e con i tecnici del Servizio regionale competente; in particolare, la Regione, qualora ravvisi la presenza di ostacoli di qualsiasi natura, comuni a più forme associative, che impediscono o rallentano il processo di crescita dell'associazionismo, si impegna a raccogliere, ricercare e promuovere soluzioni che rientrino nell'ambito di competenza della Regione;
- c) inserisce le unioni "avviate" fra i partecipanti dei Tavoli tematici costituiti per l'elaborazione del PRT, tenendo conto delle funzioni/servizi che le stesse intendono associare o consolidare;
- d) promuove confronti/incontri periodici tra Regione e Unione di comuni nell'ambito dei predetti Tavoli;
- e) favorisce la diffusione di informazioni e buone pratiche;
- f) supporta l'Unione, previa richiesta, nella predisposizione del bando per la selezione della professionalità di cui al successivo articolo 4, limitatamente agli aspetti tecnici riguardanti l'esatto oggetto dell'incarico, il profilo professionale ricercato, le competenze tecniche richieste.

ART. 4**(Impegni Unione e Comuni aderenti)**

1. L'Unione di _____, sentiti i Comuni interessati, si impegna a predisporre e a realizzare un Piano di sviluppo, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 21/2012 (artt. 24 e 26) e dal PRT 2018-2020, avvalendosi di competenze altamente qualificate e specializzate interne o, in difetto, esterne alla stessa forma associativa.

2. In particolare le Unioni di comuni si impegnano ad attribuire uno dei seguenti incarichi nel rispetto delle condizioni di legge:

- a) incarico ad un soggetto esterno avente ad oggetto la (sola) redazione del piano di sviluppo;
- b) incarico triennale ad una figura professionale esterna specializzata e in possesso di idonee competenze manageriali avente ad oggetto la redazione ed attuazione del piano di sviluppo;
- c) incarichi/progetti triennali che coinvolgono personale interno dell'Unione o dei Comuni ad essa aderenti aventi ad oggetto la redazione ed attuazione del piano di sviluppo.

3. L'Unione redige ed approva il Piano di sviluppo in tempo utile per la consegna dello stesso entro il termine fissato per la presentazione della domanda ai sensi del PRT, annualità 2019. L'Unione ed i Comuni firmatari si impegnano a collaborare reciprocamente, per quanto di competenza, al fine di porre in essere le attività/azioni destinate ad ampliare ed a rafforzare le gestioni associate secondo quanto previsto nei successivi articoli e nel Piano di sviluppo.

4. L'Unione si impegna, altresì, a partecipare, con propri tecnici, agli incontri periodici che saranno organizzati dalla Regione Emilia-Romagna al fine di supportare, coordinare ed accompagnare il processo di crescita delle unioni c.d. avviate e, più in generale, il conseguente sviluppo del territorio regionale.

ART. 5

(Piano di sviluppo)

1. Il Piano di sviluppo indica le attività e le azioni che l'Unione ed i Comuni ad esse aderenti possono realizzare per ampliare il numero delle gestioni associate e per rafforzare il livello di effettività delle stesse nell'arco del triennio di durata nel PRT.

In particolare, il Piano indica:

- a) le azioni/ attività, conformi alle schede funzioni, che l'Unione ed i Comuni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, debbono realizzare, in concreto, per raggiungere l'obiettivo di sviluppo delle funzioni associate secondo quanto previsto al successivo articolo 6;
 - b) le attività/azioni, conformi alle schede funzioni, che l'Unione e i Comuni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, debbono realizzare, in concreto, per raggiungere il grado di effettività delle funzioni associate secondo quanto previsto al successivo articolo 7.
2. Il Piano di sviluppo contiene il cronoprogramma dettagliato (sul modello del Gantt) e specifica le scelte organizzative e le risorse necessarie per realizzare le azioni ivi previste.

ART. 6

(Obiettivo di ampliamento delle funzioni associate)

1. L'Unione e i Comuni firmatari, tenendo conto del Piano di sviluppo, si impegnano a raggiungere l'obiettivo di gestire in forma associata almeno sei funzioni tra quelle di cui all'elenco del PRT (Tab.1), due delle quali devono avere carattere trasversale. Le Parti concordano che alle gestioni associate (ulteriori rispetto alle quattro di accesso ai sensi della legge regionale n. 21/2012) devono partecipare almeno l'80% dei Comuni che aderiscono all'Unione. Le Parti, inoltre, si danno atto che le funzioni

associate sono suscettibili di finanziamento solo ove ricorrano tutte le condizioni e i presupposti richiesti dal medesimo PRT.

2. I Comuni e l'Unione pongono in essere gli adempimenti necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 in tempo utile per la presentazione della domanda di accesso ai contributi del PRT, annualità 2020.

ART. 7

(Obiettivo di rafforzamento del grado di effettività delle funzioni associate)

1. In tempo utile per la presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti del PRT, annualità 2019, l'Unione ed i Comuni firmatari si impegnano a raggiungere il c.d. "livello base" di effettività per almeno quattro funzioni gestite in forma associata secondo quanto previsto dalle rispettive schede-funzione di cui al PRT.
2. In tempo utile per la presentazione della domanda di accesso ai finanziamenti del PRT, annualità 2020, l'Unione ed i Comuni firmatari si impegnano a raggiungere:
 - a) il c.d. "livello base" di effettività per almeno sei funzioni gestite in forma associata secondo quanto previsto dalle rispettive schede-funzioni del PRT;
 - b) (almeno) una azione di consolidamento tra quelle previste dalle rispettive schede funzioni per quattro funzioni gestite in forma associata.
3. L'Unione si impegna a trasmettere una relazione semestrale alla Regione e ai consigli dei Comuni contenente la descrizione delle attività svolte in esecuzione del piano di sviluppo anche al fine di consentire il monitoraggio dell'esecuzione del presente Accordo e la rimozione, ove possibile, di eventuali ostacoli che impediscono la piena attuazione delle pattuizioni.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il riconoscimento dei punteggi per le gestioni associate ai sensi del PRT ed il conseguente finanziamento da parte della Regione è condizionato al verificarsi di tutte le condizioni previste dal medesimo PRT.

ART. 8

(Mancata o parziale realizzazione del Piano di sviluppo)

1. Le Parti si impegnano a presentare il presente Accordo debitamente sottoscritto nei termini indicati dal PRT.
2. L'Unione ed i Comuni ad essa aderenti prendono atto che il mancato adempimento degli impegni assunti può determinare la perdita dei contributi laddove previsto dal PRT oppure la restituzione delle somme erogate dalla Regione alle Unioni di comuni per l'utilizzo delle competenze altamente qualificate interne o esterne di cui all'art. 4;
3. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora l'inadempimento sia imputabile ad un Comune, lo stesso può essere chiamato a risponderne avanti all'Unione di comuni nei limiti previsti dalla legge.

4. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art.133, c1, lett. A), n.2 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra le pubbliche amministrazioni

ART.9

(Durata)

1. Il presente Accordo avrà efficacia tra le Parti sino al 31/12/2020.

ART 10

(Disposizioni finali)

1. L'accordo è aperto all'adesione dei Comuni appartenenti all'Unione interessati dalle elezioni amministrative 2018.
2. Allo stesso modo, l'accordo è aperto alla adesione dei Comuni appartenenti all'Unione ulteriori rispetto alla soglia minima fissata dal PRT (80% dei Comuni aderenti).
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto:

Unione di Comuni_____

Regione Emilia Romagna_____

Comuni_____

(firmato secondo quanto disposto dall'art.15, comma 2bis, della L 241/1990)
